

IN BREVE n. 044-2015
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

LAVORATRICE MADRE MEDICO

LEGGI IN <https://www.enpam.it/wp-content/repository/universaliamedia/LMM/index.htm>



AGENZIA DELLE ENTRATE - CESSAZIONE ATTIVITA' PROFESSIONALE

Domanda

Ho emesso nei confronti di un cliente una fattura con Iva a esigibilità differita, contestata e, pertanto, attualmente oggetto di un procedimento giudiziario. Vorrei, però, chiudere la partita Iva. È possibile?

Risponde G.Mingione

L'attività del professionista non si può considerare cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione

dei rapporti giuridici pendenti e, in particolare, di quelli aventi a oggetto i crediti connessi allo svolgimento dell'attività professionale (paragrafo 7.1 della circolare 11/E del 2007). Fino al momento in cui il professionista non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile, l'attività professionale non può ritenersi cessata. Non è pertanto possibile procedere alla chiusura della partita Iva, se restano ancora procedimenti giudiziari pendenti. Tuttavia, la cessazione è consentita se il professionista provvede, senza attendere l'esito del procedimento pendente, ad anticipare il versamento dell'imposta indicata in fattura (risoluzione 232/E del 2009).

Circolare del 16/02/2007 n. 11

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

7.1 Cessione del pacchetto clienti e di elementi immateriali

D. In relazione alla previsione contenuta nell'art. 36, comma 29, lett.b), del decreto-legge n. 223 del 2006, in merito alla applicabilità del regime di tassazione separata ai corrispettivi di cui all'art. 54, comma 1-quater, del Tuir, solo se percepiti in una unica soluzione, si pongono i seguenti quesiti:
1. n il regime di tassazione separata puo' applicarsi nell'ipotesi in cui il corrispettivo venga percepito in piu' soluzioni ma nel medesimo periodo di imposta? In tale ipotesi si puo' ritenere applicabile la norma di cui all'articolo 17, comma 1, lettera g-ter), del Tuir?

2. n nell'ipotesi in cui, invece, il corrispettivo in questione sia percepito in piu' periodi di imposta e la percezione dello stesso sia correlata alla cessazione dell'attivita', si puo' applicare il regime dei redditi diversi di cui all'art. 67 del Tuir?

R. Il decreto-legge n. 223 del 2006 ha inserito nell'articolo 54 del Tuir un nuovo comma 1-quater che stabilisce la concorrenza alla formazione del reddito da lavoro autonomo del corrispettivo percepito a seguito di cessione della clientela e di elementi immateriali riferibili all'attivita' professionale. Contestualmente, il richiamato decreto-legge n. 223 ha introdotto nel comma 1 dell'articolo 17 del Tuir, relativo al regime della tassazione separata, la lettera g-ter), la quale prevede l'assoggettamento a tassazione separata dei corrispettivi per cessione della clientela, purché percepiti in unica soluzione.

Anche se la lettera della norma da ultimo richiamata fa riferimento al pagamento in "un'unica soluzione" si ritiene che il regime di tassazione separata sia applicabile anche nel caso in cui il corrispettivo sia percepito in piu' rate, ma nello stesso periodo d'imposta.

Anche in tale ipotesi, infatti, risulta rispettata la ratio ispiratrice della norma, diretta ad evitare che un corrispettivo (presumibilmente molto elevato), si cumuli con gli altri redditi percepiti nell'anno, determinando l'applicazione in capo al contribuente di scaglioni ed aliquote piu' elevate. Nella diversa ipotesi in cui il corrispettivo per la cessione della clientela sia percepito in piu' periodi d'imposta, la modalita' di tassazione sara', in ogni caso, quella ordinaria.

Per quanto concerne l'ipotesi di corrispettivo rateale percepito da un oggetto che, dopo la cessione della clientela, intende cessare l'attivita', si ritiene che resti ferma, in relazione a tutte le rate, la qualificazione reddituale operata dall'art. 54, comma 1-quater, del Tuir.

Infatti, attraverso la modifica normativa in commento, il legislatore ha inteso ricondurre nell'ambito del reddito di lavoro autonomo i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali "comunque riferibili all'attivita' artistica o professionale".

Pertanto, la cessione del "pacchetto clienti" genera interamente reddito professionale da assoggettare a tassazione ordinaria ai sensi dell'art. 54 del Tuir.

Questo comporta, tra l'altro, che il lavoratore autonomo deve conservare la partita IVA fino all'incasso dell'ultima rata.

Del resto, come già precisato in passato dall'Amministrazione finanziaria, l'attività del professionista non si può considerare cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività professionale.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risoluzione n.232/E del 20.08.2015
(documento 214)**

OSPEDALIERI ATTENZIONE: DAL 25 NOVEMBRE SCATTA L'OBBLIGO DEL RIPOSO

Il 25 novembre 2015 scatta l'ora x: in applicazione della direttiva europea 88/2003 saltano le leggi del 2003 e del 2008 che negavano ai dirigenti medici le 11 ore di riposo ogni 24 di lavoro.

UIL - CEDU: PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI - da Franco Abruzzo, pres. Unpit Uil Pensionati, in accordo con la UIL, fa ricorso collettivo alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) per la mancata applicazione generalizzata della sentenza 70/2015 della Consulta che ha dichiarato incostituzionale il blocco totale della perequazione automatica degli assegni di importo superiore a tre volte il minimo. "Legittimo e necessario ripristinare un diritto negato ai pensionati". Pubblichiamo la dichiarazione congiunta del Segretario generale Uil Carmelo Barbagallo e del Segretario generale Uilp Romano Bellissima. Il ricorso è seguito da uno studio legale internazionale.

LEGGI in <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=18886>

2015/2016 - AL VIA LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONI

Al via la campagna antinfluenzale del ministero per la stagione 2015-2016.

Prevenzione e vaccinazione: la prevenzione consiste in lavarsi spesso le mani, coprirsi naso e bocca quando si starnutisce, evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani non lavate, etc.”.

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e gratuita col SSN:

- alle donne che si trovino nel 2° e 3° trimestre di gravidanza durante il picco epidemico
- a tutti i soggetti a rischio di complicanze per patologie pregresse o concomitanti
- ai soggetti di età pari o superiore ai 65 anni
- agli operatori sanitari che hanno contatto diretto con i pazienti
- altri soggetti a rischio.

Il vaccino per la stagione 2015-2016 contiene

- la variante A/California/7/2009 (H1N1), presente anche nel vaccino della scorsa stagione
- una nuova variante antigenica di sottotipo H3N2 (A/Switzerland/9715293/2013), che sostituirà il ceppo A/Texas/50/2012 contenuto nel vaccino della scorsa stagione
- una nuova variante di tipo B (B/Phuket/3073/2013), appartenente sempre al lineaggio B/Yamagata/16/88, in sostituzione del precedente ceppo vaccinale, B/Massachusetts/2/2012.

INDENNITA' DI MATERNITA' LIBERE PROFESSIONISTE PER ADOZIONI NAZIONALI

Illegittimo il tetto di 6 anni per l'adozione nazionale delle professioniste.

La Corte costituzionale con la sentenza 205/2015 ha dichiarato illegittima la limitazione dell'indennità di maternità delle libere professioniste in caso di adozione nazionale sino al compimento del 6° anno di età del bambino adottato o affidato (articolo 72 del Dlgs 151/2001).

Il limite dei sei anni di età è già stato eliminato dalla legge 244/2007 per le lavoratrici dipendenti e dalla sentenza della Corte costituzionale (sentenza 371/2003) per le adozioni internazionali, nonché corretto dall'art.20 del DLgs. 80/2015 che ha riscritto l'articolo 72 del DLgs. 151/2001 eliminando il limite dei 6 anni.

**IN PRECEDENZA, PRIMA DELLA FINANZIARIA 2008
Legge 244/2007**

**ADOZIONI - INDENNITA' DI MATERNITA'
PER LE MADRI E I PADRI (in alternativa alla madre)
DIPENDENTI e LIBERI-PROFESSIONISTI**

MADRE LAVORATRICE	ADOZIONI NAZIONALI	ADOZIONI INTERNAZIONALI	ETA'	INDENNITA'
Lav.dipendente	◦		da 0 a 12 anni	3 mesi
		◦	da 0 a 18 anni	3 mesi
Libero professionista	◦		da 0 a 6 anni	5 mesi
		◦	da 0 a 6 anni	5 mesi
		◦	da 6 a 18 anni	3 mesi

**DOPO LA FINANZIARIA 2008
(Legge 244 del 23 dicembre 2007 dal comma 452 al 456)**

**ADOZIONI - AFFIDAMENTI
INDENNITA' DI MATERNITA' PER LE MADRI E I PADRI
(in alternativa alla madre) DIPENDENTI**

MADRE LAVORATRICE	ADOZIONI NAZIONALI e INTERNAZIONALI	AFFIDAMENTI dall'ingresso in famiglia entro 5 mesi	ETA'	INDENNITA'
Lav.dipendente	◦		da 0 a 18 anni	5 mesi
		◦	da 0 a 18 anni	3 mesi

NOTA BENE: per il libero professionista vedi tabella sopra

Ricordiamo che l'indennità di maternità va riconosciuta anche al padre liberoprofessionista in alternativa alla madre .

**IN ALLEGATO A PARTE – CORTE COST. Sentenza n. 205 del 7.10.2015
(documento 215)**

DLgs 151/2001 come modificato dal DLgs 80/2015 art.20

Art. 72. - Adozioni e affidamenti

1. L'indennità di cui all'articolo 70 spetta altresì per l'ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni di età.

1. In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità di cui all'articolo 70 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all'articolo 26.

2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a indennita' di maternita' per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a indennita' di maternita' per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia.

3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.

ATTENZIONE - Evidenziate in rosso le parti abrogate e scritte in rosso le parti introdotte

BUSTE ELETTORALI NIENTE BOLLO

Sono esenti dall'imposta di bollo le autentiche di firma sulle buste di votazione per il rinnovo dei Collegi ordinistici.

L'articolo 1 della tabella annessa al DPR 642/1972 esenta dall'imposta di bollo gli atti e i documenti che riguardano le liste elettorali, gli atti e i documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali e alla loro tutela sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale.

Allegato: Tabella B - Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto

Art. 1. - Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risoluzione interpello 91E del 23.10.2015
(documento 216)**

2016 - LEGGE STABILITA'

Inoltrata al Presidente della Repubblica il disegno di Legge di Stabilità 2016.

**IN ALLEGATO A PARTE - IL DISEGNO DI LEGGE di STABILITA' 2016
(documento 217)**

APPROPRIATEZZA - LA LETTERA DELL'UMI AL MINISTRO LORENZIN

Il Presidente dell'Umi dott. Francesco Falsetti pone al Ministro Lorenzin alcune obiezioni sulle limitazioni prescrittive rilevando come le 208 prestazioni in dubbio di appropriatezza pongono il medico prescrittore (sia Medico di Medicina Generale sia Dirigente Ospedaliero) tra due possibili contestazioni: la prima da parte delle istituzioni sanitarie che hanno la possibilità di chiedere

ragione al medico della prescrizione e la seconda da parte del malato che potrebbe rivalersi sul medico per una prescrizione non effettuata o effettuata a rapporto libero- professionale. L'appropriatezza della prestazione -rileva inoltre Falsetti- va sempre riferita al malato e al suo caso clinico ed è il malato ad essere titolare di un diritto ad una prestazione che per altri può essere inappropriata. Ne deriverebbe dunque un logico sistema di valutazione di singoli casi senza coinvolgere i medici prescrittori che sempre agiscono secondo scienza e coscienza.

IN ALLEGATO A PARTE - UMI Lettera del Presidente dott.Falsetti (documento 218)

LE INCOMPATIBILITA' DELLA GUARDIA MEDICA da Sole 24 ore – risposta 3672

D - Un medico è sostituto di Guardia medica per 24 ore settimanali. Questa attività è compatibile con la libera professione di specialista presso un ente convenzionato?

R - Il rapporto con il medico di continuità assistenziale (ex guardia medica) è regolato dagli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, a norma dell'articolo 8 del Dlgs 502 del 1992 e delle sue successive modifiche e integrazioni. Il medico di continuità assistenziale, sia esso titolare o sostituto, non può svolgere attività di medico specialista in un ente convenzionato. L'accordo vigente, infatti, prevede - all'articolo 17, comma 2, lettera b, che norma le condizioni di incompatibilità - la seguente fattispecie: «è, inoltre, incompatibile il medico che...operi, a qualsiasi titolo; salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate ... ».

Tale formulazione è riportata anche all'interno dell'allegato L, l'autocertificazione informativa, che il medico di continuità assistenziale deve rilasciare all'atto dell'accettazione dell'incarico.

Le situazioni di incompatibilità devono essere risolte prima dell'inizio dell'incarico.

F24 - POSSIBILITA' DI CORREZIONE ON LINE

L'Agenzia delle entrate comunica di aver reso disponibile una nuova procedura che consente di modificare via web eventuali errori fatti durante la compilazione di modelli di pagamento già presentati.

Intermediari e contribuenti potranno accedere al servizio allo sportello o via comunicazione scritta mediante le credenziali Entratel (intermediari e grosse aziende) o con Fisconline (i normali contribuenti) nella sezione Civis.

Per vedere come funziona, si può andare sul canale YouTube delle Entrate, www.youtube.com/Entrateinvideo.

Una volta entrato nel canale Civis F24, il cittadino può ricercare il versamento da variare, inserire le modifiche e inviare la richiesta.

Gli utenti Civis, se lo desiderano, possono ricevere gratuitamente l'avviso della conclusione della pratica tramite sms o e-mail e consultare online l'esito della richiesta di modifica.

ASSEMBLEE CONDOMINIALI - LE “VARIE ed EVENTUALI”

Attenzione la voce “varie ed eventuali”, di solito ultimo punto dell'ordine dei giorni, pena la possibilità di annullamento delle decisioni prese, per violazione dell'obbligo di preventiva informazione dei condomini convocati in assemblea, non consente specifiche deliberazioni, ma può essere solo un

momento di comunicazioni e raccomandazioni varie da parte dell'amministratore, richiesta di chiarimenti, proposte da discutere in successiva riunione assembleare.

DIRETTIVA UE e ORARI DI LAVORO IN SANITA'

Carlo Palermo, Sergio Costantino e Giuseppe Montante dell'Anaa fanno il punto sugli obblighi e le sanzioni per un mancato rispetto delle disposizioni negli orari di lavoro in Asl e Ospedali: il 25 novembre il via alle norme e adeguamento ai richiami dell'UE.

Un utile cenno anche alle eventuali conseguenze assicurative: in caso di incidente con evento avverso la Compagnie assicurative potrebbero non garantire la copertura se l'incidente è stato perpetrato in condizioni di violazione delle disposizioni di durata del lavoro e dei riposi.

IN ALLEGATO A PARTE - ANAAO Orario di lavoro, riposi e lavoro notturno (documento 219)

COMUNICAZIONE OMCEO MILANO: FATTURE ELETTRONICHE E IMPOSTA DI BOLLO (Studio Azzimonti Eva)

Con riferimento alle fatture emesse in esenzione Iva, ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72, vige l'obbligo di apporre sulle stesse una marca da bollo da 2 euro.

Per le fatture cartacee, l'obbligo è assolto con l'apposizione del contrassegno sul documento originale consegnato al cliente.

Per le fatture elettroniche (da quelle inviate via mail* a quelle emesse nei confronti della pubblica amministrazione) l'imposta viene assolta tramite modello F24, con un versamento cumulativo relativo all'esercizio entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso (di regola entro il 30 aprile, entro il 29 negli anni bisestili).

L'importo del bollo deve essere riportato in fattura, apponendo inoltre la seguente annotazione: "assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6, c. 2, del DM Economia e Finanza del 17/06/2014".

Modalità di assolvimento: modello F24, sezione Erario, codice tributo 2501, con indicazione dell'anno di imposta per cui si effettua il versamento (formato AAAA). Nella sezione debito si indica l'importo complessivo del valore dei bolli applicati virtualmente sulle fatture emesse in formato elettronico.

L'importo a debito può essere compensato con crediti di imposta eventualmente spettanti.

* Si ritiene, pur in assenza di specifici chiarimenti ministeriali in merito, che anche per le fatture considerate documenti informatici fiscalmente rilevanti, ad esempio perché semplicemente spedite tramite e-mail, ma non accettate come elettroniche dal destinatario debba essere indicata in fattura la dicitura "imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi art. 6 D.M. 17.6.2014".

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Parco Scientifico e Tecnologico San Marino/Italia - Robot
Data di emissione il 23 ottobre 2015

Parco Scientifico e Tecnologico San Marino/Italia - 3D

Data di emissione il 23 ottobre 2015

Giornata della Filatelia – Filatelia nelle Carceri

Data di emissione il 24 ottobre 2015

Giornata della Filatelia – Filatelia e Scuola

Data di emissione il 24 ottobre 2015

Giornata della Filatelia – “Penny Black”

Data di emissione il 24 ottobre 2015

OMCEO MILANO: QUALE E' IL MIGLIORE SISTEMA SANITARIO D'EUROPA

Secondo l'analisi EHCI 2014 il miglior sistema sanitario europeo è quello olandese e il modello di Bismarck batte il modello Beveridge, Svizzera al secondo posto e Italia al ventiduesimo.

Leggi in **Tecnica Ospedaliera Milano 15.10.2015** su Newsletter OMCeOMI n. 42/2015

http://d6f1h.s70.it/f/rnl.aspx/?iih=uw_b&x=pv&dl=q1cd&x=pv&=qxvx:a6&x=pv&:=kh6ca8&x=p&t/e-08ec97:jNCLM

PENSIONI - MEGLIO UN UOVO OGGI CHE UNA GALLINA

DOMANI... mpe

Opzione donna, pensioni più basse, ma attenzione subito... e poi perchè sacrificarsi e lavorare di più per avere una pensione più alta, quando poi te le tartassano? Ecco la fuga con l'opzione donna... speriamo che questi esodi aumentino almeno i posti di lavoro per i giovani oppure il Governo li congelerà colla scusa del blocco al turnover?

LEGGE DI STABILITA' 2016 E IL SOLITO RITORNELLO...

Franco Abruzzo, presidente Unpit: Legge di stabilità 2016. Va in onda il taglio della rivalutazione Istat delle pensioni del ceto medio. I meccanismi d'indicizzazione degli assegni dal 1996 ad oggi. Una storia sconosciuta di un potere arrogante e cialtrone che punisce il merito e premia chi non ha lavorato o lavorato in nero (negli anni del boom economico) e i "furbetti" del fisco e della previdenza, che si fanno passare per "poveri" mentre magari viaggiano con auto di lusso.

Leggi in <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=18939>

Da anni assistiamo, per colmare i vari buchi, prelievi di vario genere sulle pensioni... i pensionati sono stufi... allora diciamo, anzi gridiamo BASTA! BASTA! BASTA!

SALASSO e SPECULAZIONE mpe

Si incomincia a leggere titoli altisonanti di “salasso” alle Casse dello Stato in relazione ai futuri turni di lavoro degli ospedalieri, medici e infermieri, ora tutelati per intervento della UE. Si dovranno pagare gli straordinari e, per il rispetto ai turni di riposo a tutela della salute del lavoratore e, non ultima, anche quella dell’assistito, aumentare gli organici coi relativi costi e dove si infrange... multe?

Viene così meno una speculazione sulla pelle del lavoratore sfruttato per tanti anni... dunque non salasso alle Casse dello Stato, ma venir meno delle condizioni di superlavoro spesso anche non retribuito... non salassi, ma giusti riconoscimenti e basta allo sfruttamento.

AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTO LOCAZIONE APE

Domanda

Devo locare un appartamento di mia proprietà. Il futuro inquilino mi richiede l’attestato di prestazione energetica. Lo devo allegare al contratto?

Risponde G.Mingione

In caso di locazione di singola unità immobiliare, non è obbligatorio allegare l’Ape al contratto di locazione. È, però, necessario inserire una clausola nel contratto, con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa all’attestazione della prestazione energetica degli edifici (articolo 6 del Dlgs 192/2005). L’obbligo di inserimento di tale clausola è limitata ai nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione.